

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1231)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1965 (V. Stampato n. 1813)

d'iniziativa dei deputati SINESIO, ZANIBELLI, GHIO e ALBA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1965*

Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato
e la cooperativa marinara « Garibaldi »

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara « Garibaldi », ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave *Nino Bixio*, è consentita la estinzione totale o parziale mediante rinunzia della cooperativa marinara « Garibaldi » a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato.

Per l'attuazione della presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato al compimento degli atti richiesti.